ISTITUZIONE DI UNA ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE NEL COMUNE DI LIVORNO

# Art. 1

Agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che, entro il 31 dicembre 1939, sorgeranno entro il perimetro della zona industriale e portuale del comune di Livorno, in appresso descritta, ed agli ampliamenti e trasformazioni eseguiti entro il detto termine degli stabilimenti industriali gia' esistenti, nel perimetro della zona stessa, sono estese le disposizioni di indole tributaria, di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 della legge 8 luglio 1904, n. 351, concernente provvedimenti per la citta' di Napoli, e, limitatamente agli stabilimenti di nuovo impianto, quelle dell'art. 11 della legge medesima.

Le esenzioni tributarie di cui al comma precedente sono estese, nei limiti di tempo sovra indicati, anche alle opere ed impianti portuali, ancora da deliberare e da appaltare dopo la pubblicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 10 luglio 1929, non più in vigore dal 17 gennaio 1939 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno |
| Estremi | Legge 20 giugno 1929, n. 1012 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1929 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-industriale-e-portuale-nel-comune-di-livorno/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it